



Comune di San Vito

Provincia Sud Sardegna
- Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata -

Prot. N. 5153 del 20 Maggio 2020

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE E SUB GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VITO.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

- Vista la L.R. 06.04.1989, N. 13 e ss.mm.ii. recante "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- Vista la Deliberazione della G.R. n. 9/38 del 10.03.2015, inerente all'incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Vista la delibera di G.C. n. 42 del 30.04.2020 avente ad oggetto: "L.R. 06.04.1989, N° 13 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento di una graduatoria generale e sub graduatorie con condizione aggiuntiva per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune di San Vito"
- In esecuzione della propria determinazione n. 337 R.G. (n. 25 R.S.) del 04.05.2020;

RENDE NOTO

ART. 1	INDIZIONE BANDO
--------	-----------------

1.1 - E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n° 13 del 06 Aprile 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, un bando per la formazione di una graduatoria generale finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono resi disponibili nel Comune di San Vito e di quelli che eventualmente si dovessero rendere disponibili nel tempo di valenza della graduatoria.

La graduatoria sarà valida per anni due dalla data di approvazione definitiva ed in base ad essa verranno assegnati gli alloggi oggetto del presente bando e quelli che si renderanno disponibili, per rilascio da parte dell'assegnatario, entro i termini di validità della stessa.

1.2 - E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/04/1989 n. 13 per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

2.1 - Possono partecipare al presente concorso gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di paese dell'Unione Europea; tale diritto si estende, agli stranieri **extra comunitari** che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii e risiedano da almeno 5 anni nel Comune di San Vito. I cittadini extra comunitari otterranno l'assegnazione degli alloggi, se in posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10 percento degli alloggi disponibili;

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Vito, alla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S., salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 articolo 2 sono considerati **sardi emigrati**:

- a. Coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b. I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di San Vito.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della L.R. n. 13/89, non sia inferiore a:

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato:

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;
- l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone;

In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9, comma 3, punto b.2.2.) della L.R. n. 13/89.

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nel Comune di San Vito.

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del Bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 5/08/1978 n° 457 e successive modificazioni e integrazioni **e pari attualmente a € 14.162,00 (Deliberazione della G.R. n. 9/38 del 10.03.2015)** salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando.

*Il **reddito annuo** complessivo di riferimento è dato da quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, ai sensi della L.R. 28 maggio 1990, n. 14. Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere diminuito dell'importo pari ad € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60% (art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – “Norme per l'edilizia residenziale”).*

*Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del Bando di concorso ed essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente e dai conviventi interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.*

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

h) Non aver occupato, senza le autorizzazioni previste, qualsiasi immobile.

i) Non aver occupato, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP, anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'Ente gestore.

2.2 - I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h), i), di cui al precedente punto **2.1**, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto, per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. 06/04/1989, n. 13. Il concorrente deve esplicitamente dichiarare nella domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

2.3 - Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

3.1 – Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate come “**anziani**” “**giovani coppie**” e “**invalidi e portatori di handicap**”, di cui ai punti a.3), a.4), a.5), a.6), dell’art. 9, comma 3, della L.R.13/1989, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d’Ufficio in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Rientrano nelle predette categorie i nuclei familiari che riportano le condizioni di seguito specificate:

- a) Anziani:** richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) Giovani coppie:** i nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di presentazione della domanda ovvero famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) Invalidi e portatori di handicap:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

3.2 – La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a. ad anziani e alle giovani coppie**, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi disponibili;
- b. agli invalidi e portatori di handicap** vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché gli alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. 13/89, art. 14, comma 1, di richiedere all’Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazione di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 05.12.89 (46/26) avente ad oggetto ”*Art. 14 L.R. 06.044.1989, n. 13 – Riserva di alloggi economici e popolari per situazioni di emergenza abitativa – Criteri e direttive*”, chi rientri nelle seguenti categorie:

- a) Sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
 - b) Trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine;
 - c) Pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità,
- potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l’esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza di bando di concorso.

ART. 4**CANONE DI LOCAZIONE**

4.1 - Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989, n° 13 come modificata dalla L.R. 28/05/1990, n° 14, dalla L.R. 05 Luglio 2000 n° 7.

ART. 5**CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO**

5.1 - Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

5.2 - Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, verranno stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE [massimo 8 punti]:

a.1.1)	REDDITO pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni – deliberazione G.R. n. 9/38 del 10.03.2015 Non superiore a € 1.540,00 annue a persona (salvo variazione di tale limite di reddito che intervenga entro i termini di scadenza del presente Bando)	Punti 2
a.1.2)	REDDITO pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni – deliberazione G.R. n. 9/38 del 10.03.2015 Non superiore a € 2.568,00 annue a persona (salvo variazione di tale limite di reddito che intervenga entro i termini di scadenza del presente Bando)	Punti 1
a.2)	NUCLEI FAMILIARI composti da cinque unità ed oltre	Punti 1
a.3)	ULTRASESSANTENNI: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico <i>Detto punteggio non è cumulabile con a.6)</i>	Punti 1
a.4)	FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. <i>Tale punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata Detto punteggio non è cumulabile con a.6)</i>	Punti 1
a.5.1)	INVALIDI: presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 <i>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5.2)</i>	Punti 2
a.5.2)	PORTATORI DI HANDICAP: presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3) <i>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5.1)</i>	Punti 3

a.6)	EMIGRATI, PROFUGHI: nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S. <i>Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4)</i>	Punti 2
a.7)	NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI , famiglie costituite da un solo genitore e uno o più figli minori. (Condizione aggiuntiva Delibera G.C. n. 42 del 30.04.2020)	Punti 2

b) CONDIZIONI OGGETTIVE [massimo 10 punti]:

b.1)	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S., dovuta a:	
b.1.1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche per comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) <i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Non cumulabile con la condizione b.1.3) e con la condizione b.3)</i>	Punti 4
b.1.2)	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave) <i>Non cumulabile con la condizione b.2) e con la condizione b.3)</i>	Punti 2
b.1.3)	Abitazione in alloggio antigenico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi <i>Non cumulabile con la condizione b.1.1) e con la condizione b.3)</i>	Punti 2
b.2)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S. <i>Il punteggio di cui ai seguenti punti b2.1), b2.2), b2.3) è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, lett. c) della suddetta L.R. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegnava, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato. I punteggi di cui alle lettere b2.1), b2.2), b2.3), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto b1.2) e del successivo punto b.3).</i>	
b.2.1)	Abitazione in alloggio sovraffollato: da due persone a vano utile	Punti 2
b.2.2)	Abitazione in alloggio sovraffollato: da tre persone a vano utile	Punti 3
b.2.3)	Abitazione in alloggio sovraffollato: da quattro persone a vano utile	Punti 4
b.3)	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). <i>Non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive</i>	Punti 4

6.1 - Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione degli alloggi, munite di marca da bollo del valore di € 16,00, debbono essere redatte, **a pena di esclusione**, esclusivamente sugli appositi moduli che possono essere richiesti presso l'ufficio Protocollo del Comune di SAN VITO nei giorni e orari di apertura al pubblico, ovvero presso l'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di CAGLIARI o scaricati dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.sanvito.ca.it sezione Atti - *Avvisi e Bandi*.

6.2 - Il modulo di domanda, debitamente compilato e corredata dalla relativa documentazione, con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), **dove essere sottoscritto congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare**, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000.

6.3 I dati personali e particolari saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

6.4 - Le domande di partecipazione, indirizzate al Sindaco del Comune di San Vito (SU), Piazza Municipio, 3 – 09040 SAN VITO (SU), dovranno essere contenute, **a pena di esclusione**, in busta chiusa riportante, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**.

Possono pervenire:

- **a mezzo di servizio postale, con Raccomandata A.R.** In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Verranno però ESCLUSE tutte le domande che, seppure spedite a mezzo posta entro i termini di presentazione stabiliti nel bando, non perverranno all'ufficio protocollo comunale entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di tali termini.
- **consegnata a mano all'Ufficio Protocollo**, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30;
- **tramite PEC** all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it (nelle modalità previste dalla normativa vigente, a pena di esclusione).

6.5 - Le domande di partecipazione **per i residenti in Italia** dovranno essere presentate entro il **termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S.

6.6 - Per i lavoratori emigrati all'estero e **residenti nell'area europea** il **termine perentorio** per la presentazione della domanda **è prorogato di 60 (sessanta) giorni** mentre per i **residenti in paesi extraeuropei** il termine **è prorogato di 90 (novanta) giorni**.

6.7 - L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6.8 -Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza s'intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. Nel caso in cui gli Uffici Comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri gravi motivi, nel giorno di scadenza, il termine stesso sarà automaticamente prorogato al primo giorno successivo di riapertura degli uffici.

6.9 - La data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante **"Avviso"** che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comune.sanvito.ca.it , sezione Atti – *Avvisi e Bandi*.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

ART. 7 CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 -Il concorrente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, per attestare il **possesso dei requisiti generali di partecipazione** di cui all'art. 2 del presente bando e le condizioni attributive di punteggio di cui all'art. 5 del bando stesso, fatti comunque salvi i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione previsti dall'art. 49 del citato DPR (certificati medici e sanitari).

7.2 -Per comprovare il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato sull'apposito modulo di domanda, a pena di esclusione:

A) PER LA GENERALITA' DEI CITTADINI

Con riferimento al richiedente

- Il cognome e il nome;
- Luogo e data di nascita;
- Il numero di codice fiscale;
- La cittadinanza italiana per il concorrente italiano, la propria cittadinanza per il concorrente di uno stato aderente all'Unione Europea o di un Paese extracomunitario. Lo straniero proveniente da Paese extracomunitario dovrà altresì attestare di essere in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno. Restano fermi i requisiti temporali di cui all'art. 2.1 a);
- La propria residenza e, qualora la residenza sia in un Comune diverso da quello di San Vito, anche la propria attività lavorativa prevalente o esclusiva e il luogo ove essa si svolge;
- Il possesso, per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui all'art. 2.1 lett. c), d), e), f), g), h) e i) del presente bando;
- Ogni altro elemento di natura soggettiva o oggettiva, richiesto in dettaglio nel modulo di domanda, inclusa la compilazione del prospetto relativo alle situazioni che danno luogo al riconoscimento del punteggio utile per collocazione in graduatoria, nonché l'elencazione obbligatoria della documentazione allegata;
- L'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

Con riferimento al nucleo familiare

- La composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché dalla rispettiva relazione di parentela o di convivenza;

- L'eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da menomazioni, ovvero portatori di handicap comportanti diminuzione permanente dell'attività lavorativa;
- Il reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, riferito all'anno di imposta 2018 (Modello Redditi 2019).
- La sussistenza dei requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 della L.R. n. 13/89 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento, in particolare, ai componenti di età superiore ai 16 anni

- Se lavoratori dipendenti o pensionati: l'indicazione del reddito imponibile risultante dal modello CU, UNICO o 730 (se presentati) relativo all'anno di imposta 2018;
- Se lavoratori autonomi: l'indicazione del reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno di imposta 2018;
- Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: l'indicazione dello stato di disoccupazione, risultante dal Centro circoscrizionale per l'impiego;
- Se studenti: dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza

Casi particolari:

- Per i redditi per i quali non è previsto il modello CU (esempio collaboratrici familiari) dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi (2018);
- per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento) dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

Con riferimento all'alloggio occupato

- L'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- L'eventuale situazione di disagio abitativo.

B) per le categorie speciali: GIOVANI COPPIE

Nel modulo dovrà essere chiaramente indicata:

- la data di costituzione della famiglia (non anteriore a due anni rispetto alla data della domanda);
- la futura data di costituzione della famiglia (non oltre un anno rispetto alla data della domanda);

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate:

8.1 -Per la generalità dei richiedenti:

- da copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante maggiorenne;
- da documentazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- da relativa documentazione per le situazioni che non possono essere autocertificate.

8.2 -Per le categorie speciali, oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

GIOVANI COPPIE:

- b) **Nuclei familiari formatasi non oltre due anni prima della data della domanda:**
dichiarazione sostitutiva di certificato di matrimonio, oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico;
- c) **Nuclei familiari non ancora formati (entro un anno dalla domanda):**
autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente viva in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata (Certificazione rilasciata dalla competente ASL).

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato ed il richiedente collocato in coda al gruppo del punteggio risultante.

PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:

- Copia conforme all'originale del certificato ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o handicap in corso di validità al momento della presentazione della domanda; verranno valutate unicamente le certificazioni recanti specifica indicazione di diminuzione della capacità lavorativa e relativa attribuzione di percentuale di invalidità.

8.3 - Per le altre categorie:

CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

- Copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D.Lgs. 286/98).

EMIGRATI E PROFUGHI

Per gli emigrati:

- Copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza dell'attestato del consolato, autocertificazione relativa al proprio stato di emigrato;
- Copia conforme all'originale del certificato storico di residenza qualora non residenti a San Vito;

Per i profughi:

- Copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla prefettura attestante lo stato di profugo.

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO

(condizione non autocertificabile):

- per l'alloggio improprio: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; ovvero provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;
- per l'alloggio antigienico: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;
- per l'alloggio sovraffollato: descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.

SFRATTO (condizione non autocertificabile):

- copia conforme all'originale del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia conforme all'originale dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

FAMIGLIA MONOPARENTALE:

- copia conforme all'originale della sentenza omologata di separazione (se ricorre il caso).

ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio.

ART. 9

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

9.1 - Il Comune procederà:

- all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni richieste dal bando;
- all'esclusione delle domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- all'attribuzione del punteggio spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive

- dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate;
- alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione.

9.2 - La graduatoria provvisoria sarà esposta e pubblicata, mediante “**Avviso**”, per 30 giorni, all'Albo Pretorio On-line del Comune di San Vito e presso l'A.R.E.A. distretto di Cagliari. Della pubblicazione verrà, inoltre, data notizia attraverso la stampa locale e altri mezzi di informazione.

Ai lavoratori emigrati all'estero sarà data notizia della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella medesima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure via PEC (se fornita).

9.3 -Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 13/1989, contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio On-line del Comune per i residenti in Italia.
- entro i 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata sopracitata, inviata dal Comune per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni o di 60 giorni, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi di quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e/o certificati che lo stesso avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal Bando di concorso.

9.4 -Esaurito l'esame delle opposizioni, sarà formulata la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data dell'eventuale sorteggio verrà comunicata, con almeno 10 giorni di anticipo, agli interessati che hanno diritto di assistere. La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

ART. 10

GESTIONE DELLA GRADUATORIA

10.1 -Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto dell'ordine della graduatoria, in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficie rispetto agli standard abitativi regionali.

10.2 -Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

10.3 -La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

10.4 -I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione (esempio presenza di barriere architettoniche in alloggio assegnato a persone affette da menomazioni di qualsiasi genere,

numero di camere che, in base alla composizione del nucleo familiare, darebbero luogo ad una situazione di sovraffollamento). In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dell'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa.

10.5 -L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

10.6 -Qualora si tratti di alloggio di risulta, lo stesso deve essere occupato stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

ART. 11

TUTELA DEI DATI PERSONALI

11.1 - I dati personali raccolti, nell'ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali G.D.P.R. 2016/679 artt. 13-14.

ART. 12

CONTROLLI

12.1.- Il Comune di San Vito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, procederà ad **“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.”**.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

ART. 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1 - Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau. Si potranno richiedere chiarimenti presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) – recapito telefonico 0709928951, indirizzo e-mail: servizio.ediliziaurbanistica@comune.sanvito.ca.it

ART. 14

NORMA FINALE

14.1 - Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

San Vito, 20 Maggio 2020



**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
(Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau¹)**

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, co. 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"
Piazza Municipio, 3 09040 SAN VITO Tel. 0709927034 fax 0709927971 C.F. 80001610924
www.comune.sanvito.ca.it ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it